

lazione dei nuovi quadri ordinari per i corrispondenti gradi.

È fatta eccezione per i quadri di avanzamento compilati in base al criterio del concorso, i quali vigono finchè non siano completamente esauriti, salvo il disposto degli articoli 27 a 31.

Per gli ufficiali iscritti in quadro perchè giudicati meritevoli di promozione eccezionale a scelta valgono le disposizioni dell'articolo 59, salvo il disposto degli articoli 27 a 31.

(È approvato).

Art. 33.

Sono considerati esclusi dall'avanzamento:

a) gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento dalle competenti Commissioni o esclusi a mente dell'articolo 26;

b) gli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento come all'articolo 29;

c) gli ufficiali che presi in esame per la scelta comparativa e giudicati idonei non sono iscritti nel quadro di avanzamento quando il numero degli iscritti nel quadro è superiore a quello corrispondente alla loro sede di anzianità;

d) gli ufficiali che non abbiano potuto essere scrutinati per mancanza delle condizioni di imbarco o di carica prescritti per il loro grado e corpo, a meno che tale mancanza non sia dovuta a cause derivanti da motivi di servizio o da infermità temporanee provenienti dal servizio.

Per l'applicazione dell'articolo 30 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, si intenderanno esclusi definitivamente dall'avanzamento:

1º) gli ammiragli di divisione, i contrammiragli e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni del comma a) o del comma b);

2º) i capitani di vascello, i capitani di fregata e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni o del comma a) o del comma b), o che per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a dieci mesi siano nelle condizioni del comma c);

3º) i capitani di corvetta e gradi corrispondenti che si trovino in una delle condizioni previste dai comma a) e b) per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a dieci mesi;

4º) i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, che per tre volte consecutive o

non consecutive, a distanza non inferiore a venti mesi fra la prima e l'ultima, si trovino nelle condizioni del comma c), o che si trovino una volta nelle condizioni del comma a) o b) e due volte in quelle del comma c);

5º) tutti gli ufficiali di ogni Corpo e grado che si trovino per quattro volte consecutive o non consecutive alla distanza non inferiore a trenta mesi fra la prima e l'ultima, nelle condizioni del comma d).

Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano le norme dell'articolo 43. Ai capitani di fregata e gradi corrispondenti, che si trovino per due volte consecutive o non consecutive a distanza non inferiore a 10 mesi nella condizione del comma c) si applicano gli articoli 50 e 55.

Per l'esclusione dall'avanzamento degli ufficiali inferiori e di quelli che devono sottostare ad esami per ottenere l'avanzamento, potranno essere emanate norme con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, a modificazione anche di quelle stabilite dalla presente legge e da quella sull'ordinamento della Regia marina.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Onorevole Presidente, propongo che l'ultimo capoverso di questo articolo sia soppresso.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

ARRIVABENE GIBERTO, *relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Con questa modificazione, metto a partito l'articolo 33.

(È approvato).

Art. 34.

All'ufficiale che viene iscritto sul quadro di avanzamento, agli ufficiali che sono dichiarati non idonei agli uffici del grado o all'avanzamento; a quelli giudicati idonei ma non iscritti sul quadro, nel quale sono iscritti ufficiali pari grado di essi meno anziani, ed a quelli infine per i quali viene disposta la cancellazione o la sospensione dal quadro, è data conoscenza dei giudizi che li riguardano, con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro è data anche conoscenza della motivazione della non idoneità o della cancellazione.

(È approvato).

Art. 35.

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento ed iscritti in quadro sono promossi